

N. R.G. 2055/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. **Francesco Tallarico**, ha pronunciato e pubblicato, all'esito della Camera di Consiglio, mediante lettura, all'udienza del **13/05/2021**, del dispositivo della seguente

Sentenza

nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al **n°2055/2018** R.g./Lav., vertente

TRA

[REDACTED] Sallustio, C.F. [REDACTED] SLS [REDACTED] Q, da **[REDACTED]**,
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco **[REDACTED]**, presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via **[REDACTED]**, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede I.N.P.S. di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Maria Teresa PUGLIANO dell'Ufficio Legale dell'Ente,
- Resistente -

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, C.F./P.I. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberta SCAGLIONE, presso il cui studio in Locri (RC) alla Via D. Candida n°6, elegge domicilio **- Resistente -**

OGGETTO: Estratto di Ruolo e relativo alla Cartella Esattoriale ed Avvisi di Addebito:

Cartelle Esattoriali:

030-2001-00306564-84-000 anno 1998 Inps €.343,13 presunta notifica 23/05/2001;
030-2004-00088269-09-000 anno 2001-2002 Inps €.303,23 presunta notifica 26/07/2004;
030-2007-00001298-35-000 anno 2004-2005 Inps €.8.515,56 presunta notifica 17/12/2007
030-2007-00191984-71-000 anni 2003-2006 Inps €.5.243,70 presunta notifica 10/12/2007

030-2009-00020773-39-000 anni 2004-2008 Inps €.134,82 presunta notifica 03/04/2009
030-2009-00147317-10-000 anno 2008 Inps €.368,37 presunta notifica 31/07/2009.
030-2009-00219721-60-000 anni 2008 Inps €.21,17 presunta notifica 27/03/2010 Avv. Dep.
030-2010-00061683-12-000 anno 2009 Inps €.44,38 presunta notifica 13/05/2010
030-2011-00024896-36-000 anno 2006 Inps €.1.161,99 presunta notifica 02/03/2011.
030-2012-00122881-75-000 anno 2007-2009 Inps €.2.633,78 presunta notifica 18/10/2013
030-2015-00045352-57-000 anno 2012 Inps €.935,16 presunta notifica 16/09/2015
030-2016-00094237-07-000 anno 2013 Inps €.842,51 presunta notifica 29/08/2016 PEC
030-2017-00106309-65-000 anno 2014 Inps €.878,16 presunta notifica 09/10/2017 PEC
030-2018-00092380-69-000 anno 2015 F.I.M.I. €.1.103,95 presunta notifica 30/08/2018 PEC

Avviso di Addebito:

330-2011-20003393-78-000 anno 2010 Inps €.12.032,96 presunta notifica 07/10/2011
330-2012-00014109-11-000 anno 2009-2011 Inps €.5.425,54 presunta notifica 12/11/2012 C.Giac.
330-2013-00004350-00-000 anno 2013 Inps €.59,88 presunta notifica 13/05/2013 Comp.Giac.
330-2013-00004350-00-000 anni 2010-2011 Inps €.649,69 presunta notifica 13/05/2013 C. Giac.
330-2013-00027663-63-000 anno 2010-2011 Inps €.5.665,35 presunta notifica 14/03/2014 C. Giac.
330-2014-00019713-01-000 anno 2012-2013 Inps €.6.044,30 presunta notifica 26/11/2014 C. Giac.
330-2015-00013607-16-000 anno 2011-2014 Inps €.4.854,76 presunta notifica 07/11/2015 C. Giac.
330-2016-00026081-11-000 anno 2014-2015 Inps €.8.458,49 presunta notifica 18/11/2016 PEC
330-2017-00017981-78-000 anno 2016 Inps €.4.869,50 presunta notifica 24/11/2017 PEC

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso, depositato il 21.12.2018, parte ricorrente, evidenziava che a seguito del rilascio di estratti di ruolo, in data 14.11.2018, presso gli Uffici dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione, veniva a conoscenza dell'esistenza a suo carico di una pendenza per contributi INPS di cui alle Cartelle Esattoriali (*inserendoci anche gli Avvisi di Addebito*) in oggetto e di cui parte istante negava di tutte l'avvenuta notifica; procedeva, pertanto, ad instaurare il presente giudizio, chiedendone la nullità previa sospensione:

- Per omessa indicazione della data di consegna del ruolo;
- Per mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
- Violazione dei termini decadenza e prescrizione del credito;
- Inesistenza delle notifiche;
- Nullità per assenza di chiare e motivazione degli atti e modalità di calcolo degli interessi.

Concludeva, con la richiesta di una pubblica udienza (*sfuggendo a parte ricorrente che il giudizio speciale del rito del lavoro si svolge sempre in pubblica udienza*) e con l'accoglimento del ricorso, nonché la condanna alle spese di lite.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita, in giudizio sia l'INPS che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo alla domanda, chiedendo il rigetto della stessa, sollevando eccezioni, come inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire della parte ricorrente e difetto di legittimazione passiva riguardo alla notifica degli avvisi di addebito, regolarità della notifica delle cartelle esattoriali, violazione dell'art. 24 5° c. dlgs n°46/99 e tardività dell'opposizione e prescrizione decennale dei crediti, genericità del ricorso, il tutto con spese di lite.

All'odierna udienza, la causa veniva decisa previa breve discussione, atteso che erano stati concessi alle parti, in precedenza, termini per note, dove in sintesi rimanevano ferme le eccezioni e rilievi mossi nei rispettivi atti, ivi comprese le spese di lite.

Preliminarmente, ritiene questo Giudice che vada verificato se vi siano ragioni d'applicazione del D.L. n°119/2018, art. 4, nel quale è previsto l'annullamento d'ufficio di tutte le cartelle esattoriali inferiori ad euro mille per il periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2010, per le quali l'Agente della Riscossione avrebbe dovuto procedere al loro annullamento in via automatica.

Infatti ove dalla disamina della documentazione in atti dovesse riscontrarsi un o più cartelle aventi i requisiti precitati, su queste deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere a nulla rilevando che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia effettuato lo sgravio.

La S.C. con decisione n°15471/2019, in ogni caso, ha affermato il principio che i debiti tributari al di sotto dei mille euro, ma riferibile anche ai contributi od ad altre tipologie di pretese, in base all'art. 4 su richiamato, opera *ipso iure*, senza necessità del consequenziale provvedimento di sgravio da parte dell'agente della riscossione, con conseguente nullità "*iure superveniente*" delle cartelle impugnate e declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Infatti, la S.C ha dichiarato l'estinzione, per cessata materia del contendere, di un processo tributario instaurato in opposizione di una cartella di pagamento relativa a carichi fiscali sotto le mille euro.

In detta Ordinanza la S.C. ha anche ritenuto "assorbente" il rilievo dello *ius superveniens*, ovvero della previsione nel frattempo intervenuta in tema di "saldo e stralcio", per come contenuta nella prima parte del 1° c. dell'art. 4 del D. L. n°119/2018.

Si tratta della disposizione che prevede "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati".

Nel caso sottoposto alla S.C. si trattava di contributi consortili e gli stessi non eccedevano il limite di valore fissato dalla norma e i relativi carichi erano stati affidati all'agente della riscossione entro i termini previsti dalla disposizione richiamata.

Pertanto la S.C. ha ritenuto che rispetto a questi debiti operasse immediatamente, *ipso iure*, lo stralcio del debito disciplinato dalla norma, sottolineando e sancendo espressamente l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more - e indipendentemente - della successiva adozione del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, ritenendo che la mancata adozione di detto ultimo provvedimento non assume alcun rilievo nel giudizio, in quel caso tributario, ma nel caso di questo giudizio, anche previdenziale, ben potendosi assimilare l'applicabilità dei principi affermati dalla S.C., anche ai giudizi posti all'attenzione di Questo Tribunale, in materia contributiva ed assicurativa, trattando, per la S.C., di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, in quanto previsto dalla disposizione "per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili" nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori.

Conseguentemente, nella esaminanda vicenda, in definitiva, vanno d'ufficio annullati i carichi contributivi contenuti nelle sotto elencate cartelle esattoriali, ed aventi i requisiti precitati, e per le quali va dichiarata la cessata materia del contendere:

030-2001-00306564-84-000 anno 1998 Inps €.343,13 presunta notifica 23/05/2001;

030-2004-00088269-09-000 anno 2001-2002 Inps €.303,23 presunta notifica 26/07/2004;

030-2009-00020773-39-000 anni 2004-2008 Inps €.134,82 presunta notifica 03/04/2009;

030-2009-00147317-10-000 anno 2008 Inps €.368,37 presunta notifica 31/07/2009;

030-2009-00219721-60-000 anni 2008 Inps €.21,17 presunta notifica 27/03/2010 Avv. Dep.;

030-2010-00061683-12-000 anno 2009 Inps €.44,38 presunta notifica 13/05/2010.

Tutte le altre risultano superare i mille euro o non rientrano nel range tra il 2000 ed il 2010.

Avuto riguardo alle altre eccezioni, quali la carenza d'interesse ad agire da parte ricorrente, questa risulta smentita ed è resa evidente dalle richieste di pagamento delle parti convenute.

Quanto all'ammissibilità del presente ricorso, è più che evidente dal contenuto del ricorso l'opposizione che ha come base di partenza l'affermazione del ricorrente-opponente che le Cartelle Esattoriali e gli Avvisi di Addebito, riportati negli estratti di ruolo di cui ha preso conoscenza presso l'Agente per la Riscossione, non gli erano stati notificati.

Si rende necessario, a questo punto, precisare brevemente che a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione delle somme dovute all'INPS, anche dopo accertamenti degli uffici, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito, immediatamente esecutivo e che sostituisce la cartella di pagamento, la cui notifica al contribuente avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa attraverso l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, così come anche essere notificato da messi comunali o da agenti di Polizia municipale; entro il termine perentorio di 40 giorni (*ex art. 24 5° c. del D.lgs n°46/1999 e art. 30 14° c. del D.L. n°78/2010 cov. In L. n°122/2010*), dalla notifica dell'Avviso di Addebito, il contribuente può presentare ricorso al Giudice del Lavoro, in applicazione dell'art. 442 cpc e segg., così come avveniva già per le cartelle esattoriali.

L'Avviso di Addebito emesso con riferimento a contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, i carichi devono essere iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

- entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine di scadenza del versamento, se si tratta di contributi o premi non versati; il termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'Ente del dovuto, se la denuncia o la comunicazione o il riconoscimento del debito sono comunicati tardivamente;
- entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, se si tratta di contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;
- infine, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo, se i contributi o i premi sono oggetto di gravame giudiziario.

Se l'iscrizione a ruolo avviene oltre le date indicate, l'INPS decade in via definitiva dalla possibilità di riscuotere i propri crediti, la cartella esattoriale o l'avviso di addebito notificati al contribuente risultano illegittimi.

I crediti non ancora prescritti possono essere riscossi tramite azione ordinaria, con ricorso al giudice.

La decadenza dall'iscrizione a ruolo rende impossibile l'esecuzione tramite agente della riscossione, ma non annulla il dovuto.

La prescrizione dei contributi previdenziali è di 5 anni, i quali decorrono dal giorno in cui il contribuente avrebbe dovuto versare le somme.

L'avviso di addebito interrompe la prescrizione, così come qualsiasi atto notificato al debitore e contenente l'intimazione ad adempiere (*sollecito di pagamento, cartella esattoriale, decreto ingiuntivo, avviso bonario, ecc.*).

Per interrompere l'efficacia della prescrizione, l'avviso di addebito o l'atto interruttivo devono essere notificati entro 5 anni dall'ultima intimazione di pagamento.

Svolte queste precisazioni, e considerata la piena equiparabilità dell'Avviso di Addebito alla Cartella Esattoriale riguardo alla modalità della sua notifica, si evidenzia che nella fattispecie in esame, per come ammesso dalla S.C. a Sezioni Unite n°7931/2013, è data al contribuente, la possibilità di recuperare l'azione preclusagli dalla mancata notifica della Cartella Esattoriale e dagli Avvisi di Addebito, o, proporre opposizione ex art. 615 C.p.c., in questo secondo caso possono sollevarsi anche questioni di merito riguardanti il debito contributivo, ancorché antecedenti la presunta notifica della cartella, come motivi estintivi del credito contributivo, quale la prescrizione.

La domanda giudiziaria avanzata da parte ricorrente va, quindi, inquadrata nel senso e negli aspetti precitati, dovendosi fare preciso riferimento alla reale volontà contenuta nel ricorso versato in atti; per cui, l'opposizione di ché trattasi, per la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile, allorquando parte ricorrente lamenti di aver avuto notizia delle pendenze presso l'Agente della Riscossione solo attraverso l'estratto di ruolo, asserendo la mancata notifica dell'atto presupposto, come la Cartella Esattoriale, l'Avviso di Addebito, ecc. (S.C. n°22946/2016 – n°6034/2017) e non per ultima la Sentenza n°31282/2019, al quale ha avuto modi di precisare :

“... 10. La Corte territoriale ha qualificato la domanda proposta dal C. come opposizione a cartella di pagamento della L. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, ritenendola tardiva in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dall'accertata notifica della cartella; ha dunque ritenuto precluso, in virtù della suddetta tardività, l'esame del merito della pretesa impositiva, ivi compresa la questione avente ad oggetto la prescrizione dei contributi dalla maturazione del credito.

11. Sulla questione che viene posta occorre ribadire - come già chiarito da questa Corte in plurimi arresti (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425) - che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti

pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovvero sia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero sia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).

12. Nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c., la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.

13. Si tratta di azioni distinte, benchè cumulabili, ciascuna delle quali ha caratteristiche proprie, tra le quali il relativo interesse ad agire, la cui sussistenza deve essere vagliata dal giudice di merito (così da ultimo Cass. n. 29294 del 12/11/2019 ed ivi richiamati precedenti).

14. Qualora il ricorrente per cassazione sostenga che l'opposizione sia da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e si dolga della mancata valutazione, ad opera del giudice di merito, della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, ha dunque l'onere di

precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e dunque se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione.

15. Il principio secondo il quale la prescrizione dei contributi previdenziali costituisce questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, richiede comunque che tale questione sia stata correttamente introdotta nel dibattito processuale in coerenza con il principio della domanda e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio.

16. Nel caso, il ricorrente non censura l'erronea interpretazione della domanda come ritenuta dal giudice di merito, limitata all'opposizione ex art. 24, nè riporta il contenuto del ricorso, ma anzi ribadisce che oggetto del ricorso per cassazione è la "impugnazione della cartella esattoriale n. (OMISSIS)...", al che non poteva che fare seguito la statuizione di decadenza dell'opposizione per tardività adottata in sede di merito, in quanto l'accertamento della tempestività dell'opposizione del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d'ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti (Cass. n. 19226 del 19/07/2018, Cass. n. 21153 del 07/08/2019).

17. Il terzo motivo è infondato.

Basta infatti qui ribadire (con Cass. n. 5443 del 25/02/2019) che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio trova una deroga nel caso in cui la cartella esattoriale non sia stata notificata o sia stata notificata invalidamente ed egli sia venuto a conoscenza della pretesa contributiva solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, in quanto in tale caso, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di cui già si è detto (Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013, cui molte altre conformi, tra cui n. 4259 del 03/03/2015), deve accordarsi al contribuente la possibilità di far valere immediatamente le proprie ragioni mediante una tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica. ..."

Ipotesi che si configura nel caso in esame.

Infatti, dalla documentazione esibita dalle parti convenute, ADER per quanto riguarda le Cartelle Esattoriali e l'INPS per quanto riguarda gli Avvisi di Addebito, non per tutti i predetti titoli risulta che vi sia stata una notificazione corretta, ma prima di affrontare questo argomento, ritiene questo Giudicante esaminare l'eccezione di prescrizione, la quale

ove ritenuta fondata, assorbirebbe certamente quella relativa alla validità o meno notifica della Cartella Esattoriale e/o dell'Avviso di Addebito, in particolar modo, se tra la data di presunta notifica e quella della richiesta di pagamento, che può ritenersi intervenuta con le singole costituzioni delle parti convenute, avvenute il 30-31/05/2019, atteso che nelle more non vi sarebbero atti interruttivi.

Essendo l'opposizione proposta per giustificare la volontà di paralizzare pretese creditorie anche per intervenuti fatti estintivi alla formazione del titolo, quindi, come opposizione ai sensi del 1° c. dell'art. 615 C.p.c., che recita *"Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo."*, per come confermato dall'orientamento della S.C. Sez. Un. n°489/00, secondo il quale: *"... A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ..."*.

In relazione al principio su indicato, rimasto costante nella giurisprudenza di legittimità, che vanno configurate propriamente le ragioni di opposizione ex art. 615 c.p.c., dalle altre ragioni di opposizione.

Il principio della Suprema Corte, precitato, vale per ogni aspetto con cui si sottopongono al Giudice adito, questioni attinenti alla mancanza o sopravvenuta estinzione per prescrizione dei titoli esecutivi sottostanti, per cui l'unico meno idoneo, per impugnare la cartella esattoriale/avvisi di addebito, per far valere le ragioni sù esposte (*prescrizione del diritto alla riscossione*), è l'opposizione all'esecuzione (S.C. n°17312/07 - n°3647/97 - n°21043/13).

Questo giudicante, per le motivazioni sù esposte, ritiene che l'azione proposta dal ricorrente vada inquadrata come opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 1° c. Cpc e va esaminata l'eccezione mossa da parte ricorrente opponente, la sua tempestività e validità, riguardo alle somme creditore pretese ed iscritte a ruolo.

Questo giudicante, a tutto voler concedere riguardo alla notifica della Cartella Esattoriale/Avvisi di Addebito, sottostanti il credito contributivo presente nell'estratto di ruolo in questione, ritiene di poter e dover procedere ad esaminare nel merito la eccezione di

intervenuta prescrizione delle somme presenti nell'estratto di ruolo su i presupposti e basi in precedenza richiamate.

A tal riguardo è opportuno e preliminare precisare che la prescrizione prevista dalla L. n°335/95, la quale ha stabilito normativamente, confermata da costante giurisprudenza, che i contributi prescritti non sono più recuperabili e non sono più versabili, è applicabile, anche, a tutti i contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria.

La prescrizione è un'eccezione in senso stretto e deve esser eccepita di norma dalla parte interessata che intende avvalersene, nel caso in specie, ciò è avvenuto tempestivamente da parte opponente, ma in ogni caso, in materia previdenziale, vige il principio, che il regime della prescrizione, contributiva, già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, per cui una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (*non già preclusiva*) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Principio questo che, come evidenziato e confermato dalla giurisprudenza, non trova alcuna deroga nel caso di inerzia dell'Ente Previdenziale o del Concessionario nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorgendo nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (*o, comunque, l'attività*) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre, altresì, il termine prescrizione dello stesso credito contributivo.

Per come già detto la prescrizione dei crediti previdenziali è regolata dall'art.3 comma L. n°335/1995, secondo cui:

"Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) *dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;*

b) *cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*
."

Questo vuol dire che, in deroga ai principi generali in materia di prescrizione (*secondo cui l'eventuale pagamento di un debito prescritto si considera come rinuncia alla prescrizione; non si può*

quindi chiedere la restituzione di quanto pagato), in materia previdenziale ed assistenziale la prescrizione non è rinunciabile: essa ha efficacia "estintiva" ed è rilevabile

Da quanto su esposto ed evidenziato i contributi contenuti nell'estratto di ruolo e contenute nelle cartelle esattoriale ed Avvisi di Addebito sottostanti, risultano irrimediabilmente prescritti e precisamente:

Cartelle Esattoriali

— **PRESCRITTI** —

030-2007-00001298-35-000 anno 2004-2005 Inps €.8.515,56 presunta notifica 17/12/2007

030-2007-00191984-71-000 anni 2003-2006 Inps €.5.243,70 presunta notifica 10/12/2007

030-2009-00219721-60-000 anni 2008 Inps €.21,17 presunta notifica 27/03/2010 Avv. Dep.

030-2011-00024896-36-000 anno 2006 Inps €.1.161,99 presunta notifica 02/03/2011.

030-2012-00122881-75-000 anno 2007-2009 Inps €.2.633,78 presunta notifica 18/10/2013

Avviso di Addebito:

330-2011-20003393-78-000 anno 2010 Inps €.12.032,96 presunta notifica 07/10/2011

330-2012-00014109-11-000 anno 2009-2011 Inps €.5.425,54 presunta notifica 12/11/2012 C.Giac.

330-2013-00004350-00-000 anno 2013 Inps €.59,88 presunta notifica 13/05/2013 Comp.Giac.

330-2013-00004350-00-000 anni 2010-2011 Inps €.649,69 presunta notifica 13/05/2013 C. Giac.

330-2013-00027663-63-000 anno 2010-2011 Inps €.5.665,35 presunta notifica 14/03/2014 C. Giac.

Infatti, pur volendo ritenere come perfezionate le notifiche avvenute a soggetti diversi dal destinatario o per compiuta giacente, ma in realtà così non sono per come di seguito sarà esposto riguardo alla validità delle notifiche, tra quelle su indicate e la data in cui può ritenersi ufficialmente interrotta con la costituzione per prima dell'Agente della Riscossione nel presente giudizio, cioè al 30.05.2019, come è di tutta evidenza i cinque anni previsti dalla normativa su richiamata sono abbondantemente trascorsi.

Per puro tuziorismo, riguardo alle alte eccezioni più rilevanti, queste risultano infondate, infatti, quanto alla lamentata carenza di legittimazione dell'ente impositore, si evidenzia che trattandosi, quella esaminata, di una eccezione di merito, questa involge il titolare del credito, per cui non vi è alcuna carenza di legittimazione da parte di quest'ultimo.

Anche riguardo alla tardività dell'opposizione questo Giudice evidenzia che la mancata o tempestiva opposizione alla Cartella Esattoriale e/o all'Avviso di Addebito, che forma il titolo esecutivo, comporta solo la irretrattabilità del credito contributivo ivi contenuto, pur nella violazione del termine perentorio ben preciso, previsto dall'art. 24 5° comma del d.lgs n°46/99.

Pertanto, pur considerando, come è avvenuto, la corretta notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito e che a questi non sia stata proposta opposizione nel termine di

quaranta giorni di cui all'art. 24 5° c. del d.lgs. n°46/99, ciò comporta, per come affermato e chiarito dalla Suprema Corte, per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (S.C. n°17978/2008 – n°21365/2010 – n°11596/2016, Sez. Lav., – n°23397/2016, Sez. Un., – n°11560/2017 – n°21505/2018 Ord.) in ordine alla natura perentoria del termine in esame secondo le quali “... la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. ...”

Dopo aver proceduto alla valutazione della prescrizione dei contributi contenuti nelle Cartelle Esattoriali e/o negli Avvisi di Addebito, per quelle rimanenti, ai fini della disamina dell'ulteriori eccezioni, giova ancora rammentate che dovendosi, avere riguardo all'opposizione proposta, come ex art. 615 cpc, attesa la sua formulazione, questa per come già evidenziato, intende contestare il diritto del creditore procedente a procedere con l'esecuzione, significa metterne in dubbio la legittimità, la quale si fonda sul titolo esecutivo azionato.

Pertanto la contestazione riguarderà proprio una serie di elementi che avranno a che fare con il titolo.

Con l'opposizione all'esecuzione, come già anticipato, si può: negare l'esistenza stessa del titolo esecutivo *ab origine*, contestare la sua nullità sopravvenuta per caducazione, negare la sua idoneità a fondare l'esecuzione da parte o nei confronti di un soggetto determinato o addirittura a fondare l'esecuzione stessa, infine negare la corrispondenza della misura richiesta con il contenuto del titolo.

In tutti questi casi si tratta di contestazioni di natura processuale.

L'opposizione ex art. 615 cpc, tuttavia, può anche basarsi su ragioni di carattere sostanziale, che, cioè, riguardano il merito.

Con riferimento, alla mancata prova della notificazione agli atti presupposti si fa riferimento a quanto affermato alla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n°5791/2008 che ha avuto modo di precisare che “... La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei

destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto alla cartella esattoriale, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato): per far valere tale nullità il contribuente può scegliere di impugnare la sola cartella, rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto; oppure può impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto mai ricevuto, contestando radicalmente la pretesa tributaria. Spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non può essere censurata in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. ...", conseguentemente "... l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. ...".

Pertanto, riguardo alla notifica delle Cartelle Esattoriali/Avvisi di Addebito in questione c'è da precisare che la documentazione depositata, atta a provare la loro corretta notifica all'odierna parte istante, risulta, per come già anticipato, in realtà per una buona parte priva dell'efficacia probante cui tendeva per diversi motivi.

L'analisi delle ricevute di ritorno in rapporto alla relativa e rispettiva Cartella Esattoriale o AVA, per come già evidenziato ove risultasse notificata a mani di persona diversa dal destinatario, cioè a persona non qualificatasi né come "moglie o sorella", né è indicata la convivenza con il destinatario o avvenuta per compiuta giacenza, senza che sia provata l'avvenuta raccomandata informativa (CAD), risultano nulle.

A tal riguardo la S.C. a Sezioni Unite n°19704/2015 ha avuto modo di precisare che la notifica di atti tributari (*di qualsiasi natura, sia essa accertativa oppure esattoriale*), avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario (*art. 60, lett. b-bis*), il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica dell'atto/avviso per mezzo di invio ed effettiva ricezione della c.d. lettera informativa a favore del contribuente; in assenza o in difetto di tale incumbente, il procedimento notificatorio si considera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell'interessato, stante la natura recettizia dei provvedimenti amministrativi, ed ancora con Ordinanza n°17235/2018 la S.C. ha confermato l'orientamento in base al quale la notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario (*in fattispecie la moglie convivente*) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973.

Tale orientamento che oramai consolidato tanto che la S.C. ha affermato "*... questa Corte ha di recente ricordato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso) ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto prevedendo ancora alla lett. b) bis che, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso - cfr. Cass. n. 2868/2017" (...). (...) Nella medesima circostanza si è aggiunto che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (...) ..."*, evidenziando i giudizi nelle ragioni su richiamate e nel percorso motivazionale richiamando il contenuto della appena citata sentenza condividendo la parte in cui "*... Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (...) sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014 - cfr. Cass. n. 2868/2017 ..."*.

Sempre riguardo al processo notificatorio, la S.C. a Sez. Un. n°10012/2021 ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, riguardo alle notifiche a mezzo posta, ha affermato il seguente principio che "*... In tema di notifica di un atto*

impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima ...".

Dal contenuto di dette decisioni emerge con chiarezza la necessità da parte del destinatario di conoscere dell'avvenuta notifica non solo a soggetto diverso, infatti i giudici, condividendo il contenuto della sentenza richiamata in motivazione hanno evidenziato che ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria, non solo è d'obbligo l'invio della raccomandata informativa, ma è necessario che questa sia effettivamente ricevuta dal destinatario.

Ebbene, sulla base dei principi su esposti vanno a questo punto esaminate le rimanenti Cartelle Esattoriali e gli Avvisi di Addebito per verificare non solo la loro corretta notificazione, la cui mancanza potrebbe produrre la nullità o l'inesistenza della stessa ed in quest'ultimo caso, anche della possibilità della prescrizione di altre annualità contributive, ma far venir meno il requisito dell'esser considerato un "titolo esecutivo" e precisamente:

Le Cartelle-Esattoriali:

<u>030-2015-00045352-57-000</u> anno 2012	Inps €.935,16 presunta notifica 16/09/2015
<u>030-2016-00094237-07-000</u> anno 2013	Inps €.842,51 presunta notifica 29/08/2016 PEC
<u>030-2017-00106309-65-000</u> anno 2014	Inps €.878,16 presunta notifica 09/10/2017 PEC
<u>030-2018-00092380-69-000</u> anno 2015	F.I.M.I. €.1.103,95 presunta notifica 30/08/2018 PEC

Gli Avvisi di Addebito:

<u>330-2015-00013607-16-000</u> anno 2011-2014	Inps €.4.854,76 presunta notifica 07/11/2015 C. Giac.
<u>330-2016-00026081-11-000</u> anno 2014-2015	Inps €.8.458,49 presunta notifica 18/11/2016 PEC
<u>330-2017-00017981-78-000</u> anno 2016	Inps €.4.869,50 presunta notifica 24/11/2017 PEC

In relazione alla documentazione in atti, c'è da rilevare immediatamente che la Cartella Esattoriale n°030-2015-00045352-57-000 risulta correttamente notificata a mani del ricorrente, mentre l'Avviso di Addebito n°330-2015-00013607-16-000 ritenuto notificato per compiuta giacenza in data 07.11.2015, proprio in relazione ed in applicazione della giurisprudenza di legittimità testé richiamata ed in particolare delle Sezioni Unite della S.C. n°10012/2021, mancando in atti copia della "... prova del perfezionamento della procedura

notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima ...", spedizione di raccomandata di cui non vi è alcuna traccia in atti; conseguentemente la notifica del precitato AVA non si è perfezionata ed è come se non fosse mai avvenuta, comportando di conseguenza la prescrizione di tutti i contributi contenuti in detto AVA e inerente gli anni 2011, 2012 e l'anno 2013 sul reddito minimale, atteso il pagamento dei contributi per detto anno 2013 entro il 16 maggio, il 20 agosto, il 18 novembre 2013 ed il 17 febbraio 2014 per il versamento dell'ultima rata.

A questo punto rimangono da esaminare le Cartelle Esattoriali e gli AVA notificati a mezzo PEC.

In particolare ed in relazione alle contestazioni mosse da parte ricorrente va esaminata l'ammissibilità di detta notifica, i termini e le modalità, nonché la prova della stessa ed infine la regolarità della provenienza, come eccepito da parte ricorrente, e della destinazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, che potrebbe portare all'inesistenza della notifica.

A tal riguardo, giova precisare, così ponendo fine alle eccezioni sulla legittimità della notifica della Cartella Esattoriale e/o dell'Avviso di Addebito ed al suo formato, che la S.C. con Ordinanza 05 ottobre 2020 n°21328 ha confermato il principio che *"... E' legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico e nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. ..."* (Conf. S.C. Ord. N°30948/2019)

Il Codice dell'Amministrazione Digitale riconosce piena validità alla PEC come strumento equivalente alla raccomandata con avviso di ricevimento: invero, l'art. 48 del Codice afferma che la trasmissione di documenti, che necessiti di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna può essere compiuta via PEC.

Con specifico riferimento e riguardo agli atti della riscossione la notificazione a mezzo PEC è espressamente consentita dall'art. 26 del D.P.R. n°602/73, a mente del quale: *"La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della*

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

ed il II^o comma dispone che la notifica possa farsi all'indirizzo PEC del destinatario dell'atto, purché risultante dal pubblico registro (*REGINDE*, *INI-PEC*, *IPA*) oppure perché indirizzo dichiarato dallo stesso destinatario come domicilio eletto per la ricezione degli atti.

Il precitato art. 26 rinvia all'art. 3 del D.P.R. n°68/2005, in forza del quale l'atto trasmesso per via telematica *"... si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore ..."*, mentre il successivo art. 6 precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna.

A tal riguardo, si evidenzia che con la sentenza n°146/2016, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3 R.D. 267/1942, la stessa Corte Costituzionale ha affermato come la notifica telematica consenta pienamente la conoscibilità effettiva dell'atto da notificare.

In particolare, per la Corte, il risultato conseguibile con la suddetta modalità di notifica è *"sostanzialmente equipollente"* a quello ottenibile con i meccanismi ordinari (notifica a mezzo ufficiale giudiziario e agente postale).

Per cui ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata, ex artt. 6 D.P.R. n°68/05 e 48, comma 2, del D.L.vo n°82/2005, vale lo stesso ed analogo principio a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta.

La S.C. ha in più occasioni affermato che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo PEC è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente alla manutenzione e al controllo della casella di posta (S.C. n°13917/2016 - n°22352/2015).

A questo punto, però, è necessario provare, come per la raccomandata a,r, il suo invio e la consegna al destinatario dell'atto notificato.

Nel caso in esame, parte ricorrente, assume, contestando l'omessa rituale notificazione, di averne avuto conoscenza delle stesse, cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, solamente a seguito di richiesta degli estratti di ruolo di cui in premessa.

Per cui, al fine di comprendere quale sia la documentazione *ex lege* atta a comprovare l'avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione, occorre fare riferimento alla normativa in materia, esplicitata nel:

- D.P.R. 445/2000 (c.d. *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);
- D.P.R. 68/2005 (c.d. *Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata*);
- D.Lgs. 82/2005 (c.d. *Codice dell'Amministrazione digitale*);
- D.M. 2 novembre 2005 (recante le *Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata*).

Ebbene, dall'esame della disciplina citata emerge *ictu oculi* che, qualora il contribuente impugni un atto esattivo contestandone la omessa rituale notifica a mezzo Pec, la parte resistente dovrà fornire in giudizio:

1. le ricevute di "accettazione" e di "avvenuta consegna", unici documenti deputati a dimostrare l'avvenuto espletamento della notificazione;
2. il certificato legittimante l'apposizione della firma digitale da parte del gestore, chiaramente in corso di validità;
3. la copia dell'atto oggetto di notifica (*munito di attestazione di conformità*) unitamente al certificato legittimante la firma digitale del riscossore.

Certamente, le ricevute di cui al n°1 e del n°3, cioè, sulla base di una pluralità di ragioni: innanzitutto, nel procedimento di notificazione telematica, la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale postale è stata sostituita dall'invio al gestore Pec, il quale rilascerà la "*ricevuta di accettazione*". Questo documento dunque avrà lo stesso valore giuridico assunto dalla "*ricevuta di spedizione*" nelle notifiche tramite posta.

Successivamente, quando il messaggio verrà consegnato alla casella Pec del destinatario, il gestore di quest'ultimo emetterà una "*ricevuta di avvenuta consegna*", la quale rappresenta l'unico documento idoneo a provare l'avvenuta rituale notificazione dell'atto: esso certifica, con valore legale, data ed ora esatta di invio e di consegna, nonché assicura l'integrità della trasmissione.

Per quanto concerne poi il certificato legittimante l'apposizione della firma digitale da parte del gestore, esso è richiesto allo scopo sia di verificare l'integrità del messaggio oggetto di trasmissione, sia di conferire valenza giuridica alle ricevute sopra menzionate; mentre, la copia dell'atto oggetto di notifica (munito di attestazione di conformità) unitamente al certificato legittimante la firma digitale del riscossore ha lo scopo di provare che sia stato notificato il documento informatico proprio di quella cartella e non già la mera scansione dell'atto cartaceo.

Il deposito della documentazione richiamata ed in particolare quella indicata ai punti n°1 e n°3, serve per provare, documentare, in base alle norme richiamate sulla notifica a mezzo pec, e dimostrare compiutamente l'avvenuta regolare notifica della cartella, poiché in mancanza l'impugnazione promossa dal ricorrente non potrà che trovare accoglimento, attesa la nullità dell'atto notificato ed opposto per inesistenza giuridica del procedimento di notificazione.

In definitiva, in caso di contestazione della notifica avvenuta a mezzo Pec, tutti i documenti previsti dalla succitata normativa devono essere prodotti in giudizio, pena la mancanza della prova in ordine alla validità e all'efficacia del procedimento di notificazione dell'atto impugnato.

Per il mittente, quindi, la prova che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto nella casella di PEC del destinatario è costituita dalla ricevuta di consegna rilasciata al mittente dal gestore della casella di posta elettronica del destinatario stesso.

Nel caso in esame per quanto riguardo le notifiche avvenute a mezzo PEC da parte:

- a) dell'INPS per gli Avvisi di Addebito n°330-2016-00026081-11-000 asseritamente notificato in data 18/11/2016 a mezzo PEC, relativo a contributi relativi agli anni 2014 e 2015, e n°330-2017-00017981-78-000 asseritamente notificato in data 24.11.2017 a mezzo PEC, relativo a contributi per l'anno 2016; ebbene in atti non vi è idonea prova che dimostri non solo la notifica, ma anche l'avvenuta consegna degli atti notificati a mezzo PEC, così per come in precedenza richiamato, ma vi è solo una stampa, per entrambi gli AVA, proveniente dall'Ente Previdenziale "*Dettaglio Comunicazione*" che sintetizza l'attività presuntivamente svolta, ma di cui non è stata fornita prova, conseguentemente la notifica va ritenuta certamente nulla se non inesistente e gli AVA privi di qualsiasi efficacia esecutiva. I contributi,

però, contenuti in entrambi gli avvisi di addebito non sono prescritti, poiché dal momento in cui potevano esser pretesi non sono trascorsi più di cinque anni.

b) dell'ADER, in atti vi sono le ricevute di avvenuta consegna per tutte e tre le Cartelle Esattoriali, per cui la notifica si sarebbe perfezionata correttamente, se non fosse che questa è stata notificata da un indirizzo PEC non riconducibile all'indirizzo PEC presente nell'elenco ufficiale REGINDE, INI-PEC ed IPA, ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì da un indirizzo notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it, il quale non corrisponde a quello Ufficiale presente nei registri pubblici precitati, per cui ben potrebbe provenire da ignoto soggetto con scopi poco chiari e trasparenti, ed in ogni caso trattandosi della notifica di un titolo ad efficacia esecutiva, ancorché, di provenienza amministrativa, è certamente irrituale e non conforme alla normativa prevista per le modalità di che trattasi, per cui dette notifiche sono insanabilmente nulle, se non inesistenti (*in tal senso S.C. Ord. n°17346/2019*), considerato che l'ADER, quale Ente della Riscossione e in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC attribuita all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ed in precedenza indicata, per cui provenendo la notificazione da un indirizzo PEC non riconosciuto ed inserito nei pubblici registri precitati, le notifiche delle Cartelle Esattoriali n°030-2016-00094237-07-000 che sarebbe avvenuta in data 29.08.2016, per contributi relativi all'anno 2013, n°030-2017-00106309-65-000 che sarebbe avvenuta il 09.10.2017, per contributi relativi all'anno 2014, e n°030-2018-00092380-69-000 che sarebbe avvenuta in data 30.08.2018, per contributi F.I.M.I. riferiti all'anno 2015, devono ritenersi di prive di ogni effetto giuridico per le ragioni precitate e quindi nulle, se non inesistenti, poiché provenienti da un indirizzo di posta elettronica sconosciuto e, quindi, privo di effetti giuridici.

A tal riguardo la S.C. con decisione n°2460/2021 ha avuto modo di affermare che

“... Infine, la L. n. 53 del 1994, art. 3 bis dispone che la notificazione con modalità telematica si esegua a mezzo di posta elettronica certificata presso l'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere dunque eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, ancora una volta senza alcuna distinzione tra l'uno o l'altro di detti elenchi.”

In definitiva, in base ai convergenti dati normativi ed all'insegnamento delle Sezioni Unite, deve affermarsi il seguente principio di diritto: "A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio

digitale" di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114 le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 5, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater e 62 nonché dall'art. 16, comma 12 stesso decreto, dal D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. ..."

Da ciò, ne discende che i contributi dell'anno 2013, contenuti nella Cartella Esattoriale n°030-2016-00094237-07-000, risultano interamente prescritti, come già in precedenza evidenziato per l'AVA, sul reddito minimale, atteso il pagamento dei contributi per detto anno 2013 entro il 16 maggio, il 20 agosto, il 18 novembre 2013 ed il 17 febbraio 2014 per il versamento dell'ultima rata; mentre, così come, anche, in questo caso, per gli AVA l'anno 2014 e l'anno 2015 non risultano essersi prescritti, per le stesse ragioni.

Conclusione di quanto sinora evidenziato è che l'opposizione risulta fondata entro e nei limiti su esposti, e cioè che risultano inesigibili i contributi contenuti nelle Cartelle Esattoriali di pagamento e/o Avvisi di Addebito, per :

- I. Applicazione dell'art. 4 D.L. n°119/2018 e quindi per cessata materia del contendere,
*Cart. Esat. n°030-2001-00306564-84-000 - n°030-2004-00088269-09-000 -
n°030-2009-00020773-39-000 - n°030-2009-00147317-10-000
n°030-2009-00219721-60-000 e n°030-2010-00061683-12-000.*
- II. Per intervenuta prescrizione quinquennale, ex L. n°335/1995,
*Cart. Esat. n°030-2007-00001298-35-000 - n°030-2007-00191984-71-000
n°030-2009-00219721-60-000 - n°030-2011-00024896-36-000 e
n°030-2012-00122881-75-000 e n°030-2016-00094237-07-000 ;
Avviso di Addebito n°330-2011-20003393-78-000 - n°330-2012-00014109-11-000
n°330-2013-00004350-00-000 - n°330-2013-00004350-00-000
n°330-2013-00027663-63-000, nonché, n°330-2015-00013607-16-000 per i contributi in
esso contenuti e relativamente agli anni 2011, 2012 e per l'anno 2013 sul reddito
minimale;*

III. Inefficacia della notifica del sottostante titolo, ma per i quali non vi è prescrizione,

AVA n°330-2016-00026081-11-000 e n°330-2017-00017981-78-000

Cart. Esat. n°030-2017-00106309-65-000 e n°030-2018-00092380-69-000

La Cartella Esattoriale di pagamento n°030-2015-00045352-57-000 notificata in data 16.09.2015 è l'unica che non risulta avere problematiche di alcun genere e per la quale l'ADER per conto dell'Ente Impositore, INPS, può pretendere il pagamento.

Conseguenza di quanto sopra è che essendo il proposto ricorso accolto, quasi nella sua interezza, le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di entrambe le parti convenute, ma vengono compensate per ½, atteso che una parte degli atti opposti sono stati annullati d'ufficio per interventi normativo, giusto principio espresso dalla Corte Costituzione n°274/2005, di cui si fa applicazione nel caso in esame, una parte dei contributi non risultano prescritti e per un titolo la domanda non è risultata fondata, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:

1) Accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva;

2) Per l'effetto dichiara la cessata materia del contendere per le Cartelle Esattoriali n°030-2001-00306564-84-000 – n°030-2004-00088269-09-000 – n°030-2009-00020773-39-000 – n°030-2009-00147317-10-000 – n°030-2009-00219721-60-000 e n°030-2010-00061683-12-000, per le ragioni in parte motiva, nonché,

3) Dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale per i contributi contenuti nelle Cartelle Esattoriali n°030-2007-00001298-35-000 – n°030-2007-00191984-71-000

n°030-2009-00219721-60-000 – n°030-2011-00024896-36-000 – n°030-2012-00122881-75-000 e n°030-2016-00094237-07-000, nonché per gli Avviso di Addebito n°330-2011-20003393-78-000 – n°330-2012-00014109-11-000 – n°330-2013-00004350-00-000 – n°330-2013-00004350-00-000 – n°330-2013-00027663-63-000, e n°330-2015-00013607-16-000 solo per i contributi in esso contenuti e relativamente agli anni 2011, 2012 e per l'anno 2013 sul reddito minimale, per le ragioni di cui in parte motiva;

4) dichiara l'inefficacia della notifica delle Cartelle Esattoriali n°030-2017-00106309-65-000 e n°030-2018-00092380-69-000, nonché degli Avvisi di Addebito n°330-2016-00026081-11-000 e n°330-2017-00017981-78-000, per le ragioni di cui in parte motiva;

5) dichiara la validità e l'efficacia della Cartella Esattoriale n°030-2015-00045352-57-000 per le ragioni di cui in parte motiva;

6) Condanna, conseguente, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l' I.N.P.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento, per metà cadauno, in favore di parte ricorrente delle spese e competenze di giudizio, che, già compensate per ½, si liquidano, con distrazione ex art. 93 cpc, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n°55/2014 per come integrato dal D.M. n°37/2018, in complessivi €3.176,00= (esclusa la fase istruttoria), di cui €43,00 per spese, oltre spese forfettarie, cpa ed iva come per legge e se dovuta;

7) Compensa le spese di lite tra le altre parti.

Così deciso in Lamezia Terme il 13/05/2021

IL GIUDICE

Dott. Francesco Tollerio

